Napoleone Primo per la grazia di Dio e delle Costituzioni
dello Stato Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia
~~Regno d'Italia~~

R· I·
SOLDI·5

a tutti i presenti, e futuri Salute

Udienza

Del giorno dodici del mese di Febbraro milleottocentootto

Presenti li Signori Avvocato Pietro Liarana Giudice di Pace, e Gaetano Piceni Cancelliere Provvisorio

Tra

Domenico Ratazzi Contadino domiciliato in Oleggio Castello Comparente in Persona Attore, ed

Rocco Gattone contadino domiciliato alle Cascine Salamagno fuori di questo Borgo Reo Comparente in Persona

L'attore ha detto in esecuzione di nostra Sentenza del giorno Quattro andante mese, che produceva la giustificazione della di lui qualità d'acquisitore della Massaria di Monterosso coll'atto delli Sedici decembre milleottocentosei autentica Carrara non che la Scrittura privata dal Convenuto richiesta da cui risulta d'essersi convenuto nella nomina di due Persone di comune confidenza per la riconsegna della possessione suddetta ed ha persistito come nelle conclusioni antecedenti

Il Convenuto Rocco Gattone ha admesso di essere peranco debitore della proposta somma di fitto, ma ha soggiunto che egli va altresi creditore di Lire duecento trentadue soldi dieci di Milano, Italiane £ 168: $\frac{45}{100}$. per importare di barozze quarantadue letame, giornate, e vetture per concimare una vigna, e più di altre lire cinquanta soldi uno, denari cinque di Milano Italiane £ 38: $\frac{43}{100}$. per importare di diversi mobili, ed opere lasciate, e fatte nella Casa della Possessione suddetta, ed ha addimandato di Compensare detto suo credito con quello dall'Attore proposto non dissentendo di addivenire alla chiesta riconsegna, conchiudendo, perchè le siano admesse le di lui conclusioni ——

In punto di fatto l'addomandata Somma di fitto non è contradetta dal Convenuto, ma è proposta la compensa di maggiore credito, e non è contesa la riconsegna ——

In punto di diritto trattasi di vedere, se detta compensa debba aver luogo ——

Considerando, che il debitore, che riconosce il proprio debito deve essere condannato al pagamento, ma può aver luogo la Compensazione, l'art. 1289. del Codice Napoleone ——

Considerando, che la Compensazione dal Convenuto proposta e dall'Attore contradetta non venne nè giustificata nè liquidata ——

Che in conseguenza essendo contesa la liquidità, ed esigibilità osta alla di lei ammessione l'art. 1291. del precitato Codice ——

Considerando, che non v'a contestazione sulla chiesta riconsegna, e che il Convenuto venne debitamente mediante giudiziale disdetta licenziato, ed ha diffatti lasciata libera la possessione locata ——

Noi Giudice di Pace di Borgomanero pronunciando sul merito abbiamo condannato il Reo Conv.^o Rocco Gattone al pagamento delle proposte Lire centosessanta milano, Italiane ₤ 122. 80/100. per fitto della Masseria di Monteriosso maturato col San Martino ultimo scorso salva ad esso Reo Convenuto

R. I.
SOLDI 5

ragione per le proposte somme di credito in separata sede di giudizio sì, e come le potrà di ragione competere e lo abbiamo innoltre condannato ad addivenire alla riconsegna della possessione, di cui trattasi mediante opera di periti da elegersi in conformità delle Leggi vigenti, ed abbiamo condannato innoltre detto Reo Conv.o nelle spese del primo articolo liquidate in Lire cinque e centesimi ottanta pagate dalle parti, quelle di quest'ultimo per metà ciascuno liquidate in Lire dieci, e centesimi dieci ——

Giudicato a Borgomanero li dodici Febrajo milleottocentotto

Signat.e original.e Viarana = Ciceri Cancell.e Provviso.

Borgomanero li quindeci Febbraro milleottocentootto ——

Registrato al foglio secondo della sezione seconda ed ha pagato Lire tredici per dritto fisso, e Lire due, e centesimi ottanta per dritto proporzionale, che in tutto sono Lire quindici, e centesimi ottanta, come da Bolletta al N.o tre del giorno d'oggi &c —— —— ——

Sottos.o Valenzasca Uff.le del Registro

"Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli Uscieri che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la detta Sentenza; ai nostri Procuratori Generali ai nostri Procuratori ~~di Prima Instanza~~ presso i tribunali di Prima Istanza di darvi mano; a tutti i Comandanti, ed Ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti ——

„ In fede di che la presente Sentenza è stata sottoscritta dal Giudice di Pace, e dal Cancelliere

Per Spedizione
Tattio Commo.